



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORT TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 58/05

15 giugno 2005

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-349/03

Corsica Ferries France SAS / Commissione

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE DICHIARA L'AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SNCM PREVISTO DALLA FRANCIA COMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE È ANNULLATA

La Commissione ha effettuato una valutazione erronea del carattere minimo dell'aiuto che inficia la legittimità della sua decisione.

Il Trattato CE¹ stabilisce che gli aiuti concessi dagli Stati che falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, alcuni aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La Commissione ha indicato, negli orientamenti², le condizioni a cui gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune. Le dette condizioni riguardano la natura di impresa in difficoltà del beneficiario, il ripristino della redditività, la prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto, la limitazione dell'aiuto al minimo, l'imposizione di condizioni e di obblighi necessari affinché la concorrenza non venga falsata in misura contraria al comune interesse e la piena attuazione di un piano di ristrutturazione.

La Corsica Ferries France SAS è una società marittima che offre collegamenti marittimi regolari verso la Corsica a partire dalla Francia continentale e dall'Italia. La Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) è una società marittima che garantisce dal 1976 gli obblighi di servizio pubblico di trasporti marittimi regolari tra la Francia continentale e la Corsica, in cambio di una compensazione finanziaria da parte della Francia.

Nel 2002, la Francia ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione in favore della SNCM per un importo di 76 milioni di euro.

¹ Art. 87 CE.

² Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1999, C 288, pag. 2), applicabili dal 9 ottobre 1999.

Con decisione 9 luglio 2003³, la Commissione ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato comune ed ha autorizzato la ricapitalizzazione della SNCM con un primo versamento di 66 milioni di euro. Essa ha previsto la possibilità, sino alla fine del periodo di ristrutturazione (il 31 dicembre 2006), di autorizzare ulteriormente un secondo pagamento corrispondente alla differenza tra i 10 milioni di euro restanti e il ricavo delle cessioni imposte dalla decisione.

La Corsica Ferries ha allora chiesto l'annullamento di tale decisione, facendo valere che quest'ultima è insufficientemente motivata e che viola gli orientamenti della Commissione. Essa conterrebbe errori di fatto ed errori manifesti di valutazione, in particolare per quanto riguarda la condizione relativa alla limitazione dell'aiuto al minimo.

Nella sua sentenza odierna il Tribunale respinge tutti gli argomenti fatti valere dalla Corsica Ferries ad eccezione di quello relativo **alla limitazione dell'aiuto al minimo**.

Con tale censura, la Corsica Ferries ha contestato alla Commissione di non aver preso in considerazione il prodotto netto delle cessioni di attivi immobiliari, previste dal piano di ristrutturazione e realizzate nel 2003, per determinare l'importo minimo dell'aiuto concesso alla SNCM.

Il Tribunale rileva che la Commissione, nella sua decisione, ha anzitutto rilevato che conformemente al suo piano di ristrutturazione la SNCM, da un lato, aveva previsto di liberare 21 milioni di euro in seguito alla vendita di navi e, dall'altro, ha effettivamente ceduto i suoi attivi immobiliari per un importo di 12 milioni di euro di prodotto netto di cessione. Per determinare l'importo minimo dell'aiuto, la Commissione ha soltanto indicato nella decisione che la SNCM avrebbe dovuto liberare 21 milioni di euro di prodotto netto di cessione senza fare riferimento all'importo di 12 milioni indicato per il prodotto netto di cessione degli attivi immobiliari.

Ai sensi degli orientamenti, l'importo dell'aiuto dev'essere limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa. Così, per determinare il carattere minimo dell'aiuto concesso alla SNCM, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione l'intero prodotto netto delle cessioni realizzate in esecuzione del piano di ristrutturazione ed includervi, di conseguenza, le entrate derivanti dalle cessioni di attivi immobiliari.

La circostanza che tali entrate abbiano un'incidenza marginale sulla situazione finanziaria della SNCM non può giustificare il fatto di non prenderle in considerazione.

Inoltre, la Commissione non poteva limitarsi ad effettuare una valutazione approssimativa del prodotto netto di cessione delle navi e degli immobili dato che, all'epoca dell'adozione della sua decisione, essa doveva conoscere l'importo effettivo di tale prodotto netto.

Infine, la decisione è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione disponeva delle informazioni che le consentivano di rilevare, all'epoca dell'adozione della decisione, che il prodotto netto di cessione era superiore ai 21 milioni di euro.

³ Decisione 2004/166/CE, concernente l'aiuto alla ristrutturazione che la Francia prevede di mettere ad esecuzione a favore della SNCM (GU 2004, L 61, pag. 13).

Alla luce di ciò, il Tribunale dichiara che le condizioni affinché l'aiuto potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune da parte della Commissione non erano soddisfatte. La determinazione del carattere minimo dell'aiuto riveste un'importanza essenziale nell'economia generale della decisione e non spetta al Tribunale, nell'ambito del contenzioso di annullamento, sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Pertanto, **il Tribunale annulla la decisione della Commissione.**

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: DE EN ES FR GR IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674